



COMUNE DI TRESANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29.06.2024

OGGETTO: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022-2025: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PER LE ANNUALITÀ 2024-2025, RELAZIONE TECNICA E TARIFFE TARI ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese **di giugno** alle ore **10:00** nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Mastrini Matteo

Partecipa:

Presenti Assenti	Partecipanti
P	Mastrini Matteo
P	Storti Federica
P	Griva Valentina
P	Vannini Claudia
P	Maiani Claudio
P	Tomà Sabrina
P	Vannini Alessandro
P	Tacchini Sara
P	Bartolini Matteo
P	Di Capita Francesco
A	Mori Maria Elena

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale D.ssa Simona Leonardi

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il sindaco parla dell'introduzione del metodo MTR e del calcolo che usciva a livello nazionale con aumento del 12% la normativa nazionale di ARERA prevedeva un aumento massimo del 9,60.

I comuni di Tresana e Comano hanno scritto ad Ato in merito.

Il comune ha ottenuto un aumento limitato al 5,87% grazie all'applicazione del recupero accertamenti TARI.

Il sindaco chiede se vi sono interventi e non essendovene si pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50

per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.05.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2022-2025;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo TARI, approvato con propria deliberazione in seduta odierna;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario approvato da ATO, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2024 ammonta ad €. **384.783,00** e che pertanto l'importo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve assicurare la copertura del 100% di detto costo;

RITENUTO di imputare, sulla base dei criteri evidenziati nel piano tariffario alle utenze domestiche il **96,07 %** del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il **3,93 %** del medesimo costo;

RITENUTO inoltre, di prevedere per l'anno 2024 la riscossione in n. **4** rate bimestrali stabilendo altresì che nel caso di pagamento in unica soluzione la scadenza coincida con quella della 4° rata;

RICHIAMATO l'art. 24 del nuovo regolamento Tari che recita: " *Ai sensi dell'art. 1 del comma*

660 della legge 27/12/2013 n. 147 come da Deliberazione Arera, il tributo è ridotto per le Utenze domestiche con nuclei familiari in disagio economico, come da indicazioni fornite da Deliberazione ARERA. L'agevolazione della quota variabile della tariffa stabilita in % è fissata annualmente con la Delibera di Consiglio di Approvazione delle Tariffe” e per l'anno 2024 è stabilita nella misura del **20%**;

RICHIAMATA la Delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

CONSIDERATO che:

1. l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati*, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
2. la predetta disposizione attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”* (lett. g);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

3. Le deliberazioni di regolazione di ARERA sono **atti aventi forza di legge** e come tali la loro applicazione è obbligatoria.

In questo contesto ARERA ha definito uno specifico metodo con il quale devono essere quantificati i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da riconoscere al gestore, tale metodo è l'**MTR** (Metodo tariffario rifiuti). L'MTR parte dai costi consuntivi dell'anno a-2 (il riferimento sono le fonti contabili obbligatorie) e vi applica delle **percentuali di inflazione**.

Pertanto, l'aggiornamento tariffario per le annualità 2024 e 2025 in discussione oggi ha come base i dati consuntivi dell'anno 2022 e dell'anno 2023 ed è definito dalla deliberazione ARERA **389/2023/R/RIF** con oggetto: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"

La suddetta deliberazione ha previsto i seguenti tassi di inflazione: *I* 2023=4,5% e *I* 2024=8,8%. Questi valori di inflazione (in aggregato quasi il 14%) hanno determinato per tutti i Comuni italiani, un incremento importante dei valori da riconoscere ai propri Gestori del servizio e, conseguentemente, un incremento della Tari, che è lo strumento per coprire tali costi.

Per quanto riguarda il Comune di Tresana la variazione, rispetto all'anno 2023, è stata contenuta nelle seguenti modalità:

- **anno 2024** + 5,87% (corrispondente all'aumento ISTAT) con un impatto limitato grazie ad un'attenta azione di recupero dell'evasione TARI;
- **anno 2025** + 3,86%

RILEVATO che l'onere finanziario per le agevolazioni a carico del bilancio previste dal Regolamento Comunale TARI , sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta a circa € 8.000,00 (euro ottomila/00) e che trova copertura nel capitolo di Bilancio 10140802/1.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Uditi gli interventi sopra riportati

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1. di prendere atto** della validazione del PEF 2024-2025 da parte dell'Autorita' Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" in qualità di Ente Territorialmente Competente con determina n. 114 del 19.06.2024, in un importo complessivo di € 384.783,00;
- 2. di prendere atto** che l'onere finanziario per le agevolazioni a carico del bilancio previste dal Regolamento Comunale TARI, **approvato con deliberazione consiliare in data odierna**, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta a circa € 8.000,00 (euro ottomila/00) e che trova copertura nel capitolo di Bilancio 10140802/1.
- 3. di approvare** per l'anno 2024 le tariffe della TARI di cui al prospetto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4. di dare atto** che per le **utenze domestiche con nuclei famigliari in disagio economico**, come da indicazioni fornite dalla deliberazione ARERA, l'**agevolazione** è stabilita nella misura del **20% di riduzione della quota variabile della tariffa** per l'anno 2024;
- 5. di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Massa Carrara;

6. di provvedere:

- alla riscossione del tributo TARI in n. 4 rate bimestrali stabilendo altresì che nel caso di pagamento in unica soluzione la scadenza coincida con quella della 4° rata;
- ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento, con separata votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000:

Parere di regolarità tecnica contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, lì 29.06.2024

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mastrini Matteo

Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Leonardi

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Tresana, lì 02.07.2024

Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Leonardi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.07.2024 al 17.07.2024 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

è stata comunicata, in data ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 29.06.2024;

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267).

Tresana, lì 17.07.2024

Il Segretario comunale
D.ssa Simona Leonardi